



Ai Signori Clienti

Loro sedi

Monza, 01/09/2022

Circolare 11.2022

D.L. SEMPLIFICAZIONI FISCALI CONVERTITO (L.4.8.2022 N.122)

in vigore il 20/08/2022

Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF (art.6)

In sede di conversione in legge è stata prevista un'ulteriore riduzione dei controlli formali. Il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. Con riferimento ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata non è più richiesta la conservazione della documentazione. Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

Validità dell'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato (art.7)

Per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, aliquota del 10% della cedolare secca, è necessario che i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Società in perdita sistematica – Abrogazione dal 2022 “solare” (art. 9 co. 1)

È confermata, l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022. Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni non trovano più applicazione per il periodo di imposta 2022 “solare” laddove i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale. Nulla è disposto in merito alle società non operative.

Disciplina emergenziale ai fini degli ISA (art. 24)

In dipendenza del perdurare delle criticità del quadro economico, sono estese al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14)

Estende a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” con l’effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e l’applicazione a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – Disciplina della cessione dei crediti (art. 40-quater)

Viene modificata ancora una volta la disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi. L’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore.

Proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS (art. 26-bis)

Viene differito dal 31.5.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli a disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Modifiche alla disciplina fiscale del codice del Terzo settore (art. 26 co. 1)

vengono incrementati i presupposti che consentono di mantenere la natura non commerciale delle attività di interesse generale. L’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni. Viene previsto che l’obbligo di tenere le scritture contabili riguarda non solo le attività di interesse generale e le attività diverse svolte con modalità commerciali, ma anche le attività di raccolta fondi. Limitatamente alle attività non commerciali di interesse generale o diverse



svolte, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi "mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Modifiche al calendario fiscale IVA (art. 3 co. 1 - 3)

E' ripristinato il previgente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT, vale a dire il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. È confermato, invece, il differimento del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre, al 30 settembre di ciascun anno.

Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture (art. 3 co. 4, 5)

Incrementando da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA (art. 12)

Vengono escluse dall'obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro (art. 13)

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Estensione del *reverse charge* nel settore elettronico ed energetico (art. 22)

Il meccanismo del reverse charge continuerà ad applicarsi a livello interno, per le:

- cessioni di telefoni cellulari;

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Certificazione sulla qualificazione delle attività (art. 23 co. 2 - 8)

Con riferimento al credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, viene confermata la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione delle attività. Ferme restando le attività di controllo, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Registri contabili tenuti con sistemi elettronici (art. 1 co. 2-bis)

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Informativa sulle provvidenze pubbliche - Modalità e termini per l'adempimento (art. 3 co. 6-bis)

- le imprese obbligate all'iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio;
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni su propri siti Internet, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno.

L'alternatività tra l'adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l'adempimento nella Nota integrativa. La disposizione sembra applicabile: ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata. Sarebbe, inoltre, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ove l'informativa sia inserita in calce allo Stato patrimoniale.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



NOVITÀ DEL C.D. DL “AIUTI-BIS” (DL 9.8.2022 N. 115) La presente Scheda intende fornire un’analisi delle principali novità introdotte dal DL 9.8.2022 n. 115.

è entrato in vigore il 10.8.2022 e deve essere convertito in legge entro l’8.10.2022.

Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas - Proroga al terzo trimestre 2022 (art. 6)

Alle imprese “energivore” è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Alle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15%. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

Fringe benefit - Incremento del limite di esenzione per il 2022 (art. 12)

Per il 2022 viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 600,00 euro.

Riduzione dell’IVA sul gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)

L’aliquota IVA del 5% è estesa alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni (art. 21)

La disposizione prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche.

Estensione dell’indennità *una tantum* ad altre categorie di lavoratori (art. 22)

La norma dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro

- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022;
- ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca;
- ai collaboratori sportivi.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Rifinanziamento bonus psicologi (art. 25)

La norma dispone un incremento, delle dotazioni finanziarie per il riconoscimento del c.d. “bonus psicologo”, introdotto per far fronte all’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica dovute all’emergenza pandemica e alla conseguente crisi socio-economica.

Rifinanziamento del Fondo per *bonus* trasporti (art. 27)

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l’acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

Sospensione delle modifiche Unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)

Fino al 30.4.2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto.

Rimaniamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito.

I nostri più cordiali saluti.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI